

# AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE PRESSO LE COMMISSIONI 6° E 11° RIUNITE DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890, CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

## PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE E DELLA COESIONE SOCIALE

9 **LUGLIO 2013** 

#### 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

#### **PROVVEDIMENTO**

Al fine di promuovere l'occupazione stabile di giovani è istituito, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che procedano ad assunzioni di lavoratori in base alle condizioni sotto elencate.

- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO di giovani tra 18 e 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:
  - o siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
  - o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
  - o vivano soli con una o più persone a carico
- le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro
- periodo assunzione: dal 29 giugno 2013 e non oltre il 30 giugno 2015
- misura incentivo: <u>un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un</u> periodo di 18 mesi nel limite massimo di 650 euro mensili

Possibilità del medesimo incentivo per un periodo massimo di 12 mesi nel caso di TRASFORMAZIONI <u>A TEMPO INDETERMINATO</u> di contratti a termine di giovani tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle condizioni sopra elencate e purchè a ogni trasformazione si aggiunga un'ulteriore assunzione di lavoratore, e in questo caso a prescindere dalle condizioni soggettive.

Entro 60 giorni l'INPS disciplinerà, con propria circolare, le modalità attuative. Gli stanziamenti per il quadriennio 2013-2016 (ma per contratti attivati entro il 30 giugno 2015) sono pari a 500 milioni di euro per le Regioni del sud e 294 milioni di euro per le altre Regioni.

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

INTERVENTO A COSTO ZERO (riduce i costi gestionali delle aziende, semplifica e determina compiute valutazioni economiche)

Pare opportuno sottolineare che l'incertezza del beneficio (riconoscimento del medesimo in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute all'Istituto fino a capienza delle risorse e incremento occupazionale rilevato in ciascun mese ) penalizza le decisioni di investimento, che non possono - nella costruzione dei connessi budget - tenere conto di riduzioni di costo non certe e quantitativamente variabili.

In considerazione dell'incertezza del beneficio contributivo sopra evidenziata, sarebbe utile introdurre come bilanciamento, in quanto certezza di minor costo per le aziende, l'agevolazione normativa del sotto-inquadramento fino a due livelli (per es. per una durata di 24 mesi).

La strutturazione della norma non permette di comprendere con sufficiente certezza il periodo in cui si potrà iniziare ad assumere usufruendo dell'agevolazione. Il termine iniziale del 29 giugno 2013 previsto dal DL finisce nei fatti per slittare a data non meglio specificata ovvero a quella in cui le singole Regioni procederanno alla riprogrammazione delle risorse.

Riteniamo inoltre necessario che venga chiarito se l'incentivo si estenda anche al contratto di apprendistato e in tal caso come si conciliano la decontribuzione della durata di 18 mesi di cui al DL 76/2013 e gli sgravi previsti per l'intero periodo del contratto di apprendistato.

#### 2. Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

Misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015 volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale, in particolare con riferimento ai soggetti giovani.

#### **PROVVEDIMENTO**

#### Contratto di apprendistato professionalizzante

Misure volte a favorire l'utilizzo del contratto di apprendistato, di seguito specificate, sono rivolte solo alle micro imprese, piccole e medie imprese.

Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante nelle micro, piccole e medie imprese e a stabilire una disciplina maggiormente uniforme dell'offerta formativa pubblica. Nell'ambito di tali linee guida potranno essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie al TU sull'apprendistato, che comunque troveranno diretta applicazione nel caso di mancata adozione delle linee guida entro il termine e per le sole assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015:

- obbligatorietà piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione professionalizzante
- registrazione formazione e qualifica su documento avente i requisiti minimi del modello di libretto formativo del cittadino
- in caso di imprese multilocalizzate, formazione nel rispetto della disciplina della Regione dove l'impresa ha sede legale

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

INTERVENTO A COSTO ZERO (semplificazione che determina una riduzione di costi gestionali per le aziende e facilita l'ingresso nel mercato del lavoro)

La misura è parziale in quanto si riferisce solo alle micro, piccole e medie imprese, escludendo le grandi realtà.

La previsione di cui all'art. 2, commi 1-3 del decreto non tiene in alcuna considerazione lo sforzo fatto fino ad ora dalle imprese più strutturate per utilizzare questa forma contrattuale, nonostante tutte le difficoltà che si incontrano nel suo concreto utilizzo, al fine di favorire l'ingresso e la stabilizzazione dei giovani. Dal momento che si tratta di semplificazioni normative che non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato, e che peraltro hanno una validità limitata nel tempo, si ritiene opportuno che vengano estese anche alle aziende di grandi dimensioni, tenuto anche conto del consistente ricorso a tale tipologia contrattuale (circa il 3% su 326.000 addetti, pari a circa 10.000 assunzioni per il settore rappresentato).

Nello specifico riteniamo che l'attuale previsione normativa contenuta nell'art. 7, comma 10 del D.lgs. 167/2011, in base alla quale "i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale" sia foriera di interpretazioni non chiare da parte di alcuni territori. Non di rado accade infatti che, nel caso di attivazione di contratti di apprendistato in più Regioni, l' Azienda che applichi la normativa sulla formazione della Regione in cui ha sede legale si trovi di fronte ad un diniego dei finanziamenti da parte della Regione/Provincia in cui è attivato il contratto; tale diniego viene motivato con la mancata applicazione della normativa del territorio in cui è sorto il rapporto di lavoro. Non possiamo non richiamare pertanto la sussistenza di atteggiamenti disomogenei in tema di formazione delle competenze di base e trasversali che – nel caso di aziende plurilocalizzate su tutto il territorio nazionale - non fanno decollare il contratto di apprendistato (erogazione e disponibilità fondi, quantità e qualità della formazione). L'applicazione di diverse normative regionali, inoltre, pone un limite alla possibilità di utilizzare i lavoratori in apprendistato in più ambiti territoriali, penalizzando in questo modo anche le opportunità di arricchimento professionale dei lavoratori derivante dalla conoscenza di diversi mercati/territori.

Riteniamo pertanto opportuno **estendere anche alle grandi imprese la più chiara e puntuale previsione** di cui all'art. 2, comma 2 lettera c) del Decreto-legge 76/2013 ("in caso di imprese multilocalizzate, <u>la formazione avviene</u> nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale".

#### **PROVVEDIMENTO**

#### Tirocini formativi e di orientamento

Il Decreto interviene in merito ai **tirocini formativi e di orientamento** stabilendo che fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini nelle Regioni e nelle Province autonome dove non è stata adottata la relativa disciplina è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 18, L. 196/97 e nel decreto

interministeriale 25 marzo 1998, n. 142; in tale caso la durata massima dei tirocini prevista dal medesimo Decreto è prorogabile di un mese.

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

### INTERVENTO A COSTO ZERO (semplificazione che determina una riduzione di costi gestionali per le aziende e facilita l'ingresso nel mercato del lavoro)

L'intervento sui tirocini procrastina per un periodo di tempo molto lungo (oltre due anni e mezzo) una situazione di disomogeneità di tutele e di frammentarietà della disciplina tra le Regioni ammettendo il ricorso sostitutivo all'art. 18 della L.196/97 e del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n, 142. La previsione inoltre crea il rischio di un completo vuoto normativo se, a fine 2015, le Regioni non avranno ancora disciplinato la materia.

Anche in questo caso la disomogeneità dei vincoli normativi a livello regionale rende particolarmente onerosa la disarticolata gestione di tale fattispecie, avendo a riferimento la plurilocalizzazione che caratterizza le aziende della DMO e le necessità di coerenza interna di scelte, trattamenti ed indirizzi. Chiediamo che la disposizione in materia di apprendistato professionalizzante relativa alla normativa applicabile alle imprese multilocalizzate (sede legale) venga estesa anche ai tirocini, in modo da superare la previsione contenuta nelle recenti Linee Guida del 24 gennaio 2013.

#### 3. Modifiche a istituti previsti dalla Legge 92/2012

#### **PROVVEDIMENTO**

#### Contratto a tempo determinato

- Nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato mantenimento dell'acausalità entro il limite massimo di 12 mesi; ulteriore possibilità di acausalità anche in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Eliminazione dell'improrogabilità del contratto acausale
- Introduzione anche per i contratti acausali della possibilità di usufruire del periodo di prosecuzione di 30/50 giorni dopo la scadenza (a seconda che si tratti di contratti di durata iniziale rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi), fermo restando il pagamento della maggiorazione retributiva
- Abolizione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego della prosecuzione di fatto del contratto a termine
- Riduzione dei termini per la riassunzione a 10/20 giorni (a seconda che si tratti di contratti di durata iniziale rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi), e possibilità di fissare termini diversi per le ipotesi previste da contratti collettivi anche aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

- Esclusione dei rapporti instaurati con lavoratori in mobilità dalla disciplina del contratto a termine
- Inclusione dei contratti acausali all'interno dei limiti quantitativi per i contratti a termine stabiliti dai CCNL

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

INTERVENTO A COSTO ZERO (semplificazione che determina una riduzione di costi gestionali per le aziende e facilita l'ingresso nel mercato del lavoro)

Per quanto riguarda **l'abolizione dell'improrogabilità** del contratto acausale, la conseguente applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 368 determinerebbe l'operatività della proroga ove "richiesta da ragioni oggettive". Proponiamo pertanto il **superamento del vincolo mediante una formulazione della norma che specifichi la "acausalità" anche della proroga**.

Altra importante modifica da noi auspicata è la **modalità di calcolo del periodo massimo** di tempo (pari a 36 mesi) durante il quale un lavoratore può essere occupato con contratto a tempo determinato. A tale riguardo, riterremmo necessario che non venisse ritenuto utile per tale conteggio il periodo di lavoro con **contratto di somministrazione a tempo determinato**: si tratta infatti di due tipologie contrattuali differenti, facenti capo a differenti datori di lavoro e con costi diversi per l'azienda.

INTERVENTO ONEROSO (si evidenzia che l'intervento sotto riportato, pur determinando un temporaneo minor gettito contributivo, risulta nel medio termine volano di maggiore occupazione e conseguentemente di maggior gettito contributivo e fiscale)

Si rileva che rimane immutato l'aumento della contribuzione dell'1,4% per alcune tipologie di contratti a termine che, indubbiamente, rappresenta un onere eccessivo per le imprese.

Alcune forme di flessibilità sono connesse e necessarie allo sviluppo in un settore quale quello della DMO che si caratterizza per un'alta percentuale di contratti a tempo indeterminato (91% nell'anno 2012); pertanto sarebbe importante che i contratti a tempo determinato non venissero indiscriminatamente gravati da maggiori costi (più 1,4% della retribuzione imponibile quale contributo aggiuntivo ASpI).

Nella maggior parte dei casi il settore fa uso dei contratti a tempo determinato <u>per situazioni</u> <u>fisiologiche</u> e per le quali chiediamo <u>la generalizzata esclusione dall'applicazione del contributo aggiuntivo:</u>

per i cosiddetti <u>lavori stagionali</u> (la cui superata definizione si rifà ad un D.P.R. del 1963 o a <u>tipizzazioni non presenti al 31.12.2011 nel CCNL in applicazione</u>, condizione che <u>non permette di fruire dell'esclusione dal contributo aggiuntivo</u> e rispetto alla quale è auspicabile <u>l'abrogazione del vincolo temporale del 31.12.2011 che crea anche forti disparità di trattamento</u> nell'utilizzo del

contratto a termine rispetto ai settori che hanno normato contrattualmente la stagionalità) e più specificatamente per i periodi in cui sono più ricorrenti i picchi di attività.

per le <u>aperture di nuovi punti vendita</u> e per <u>l'avvio di nuove iniziative e progetti</u>, che <u>necessariamente richiedono un temporaneo maggior utilizzo di risorse.</u> I maggiori costi di avvio delle nuove attività (aperture punti vendita e iniziative/progetti) hanno inevitabilmente <u>l'effetto di penalizzare il tasso di innovazione e ammodernamento del settore e la propensione e capacità di investimento, con prevedibili impatti negativi sulla creazione di nuova occupazione.
</u>

#### **PROVVEDIMENTO**

#### Contratto di collaborazione a progetto

Estese anche alle collaborazioni coordinate e continuative e ai contratti a progetto le previsioni contenute nella legge 92/2012 relative all'obbligo di convalida delle dimissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

INTERVENTO A COSTO ZERO (semplificazione che determina una riduzione di costi gestionali per le aziende e facilita l'ingresso nel mercato del lavoro)

Viene appesantita ulteriormente questa tipologia contrattuale, che **ricordiamo è di lavoro autonomo**, e si assimila sempre più ai rapporti di lavoro subordinato, dimenticando che la norma dovrebbe mirare a evitare le false collaborazioni piuttosto che aggiungere **tutele di dubbia efficacia**. E' evidente come questa previsione non sia in linea con la dichiarata volontà di semplificazione e flessibilità del presente decreto. La norma inoltre **rischia di ingenerare false aspettative** nei collaboratori di **assimilazione del loro rapporto al lavoro subordinato con aumento del rischio di contenzioso**.

#### **PROVVEDIMENTO**

#### Contratto di lavoro intermittente

Introdotto il limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, da computarsi a partire da quelle prestate successivamente al 28 giugno 2013.

Superato tale limite il rapporto si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato.

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

#### INTERVENTO A COSTO ZERO (elimina importanti costi gestionali per le aziende)

L'introduzione del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco dei 3 anni solari **penalizza** l'utilizzo di tale tipologia contrattuale, attivata prevalentemente in situazioni di picco di attività non prevedibili ed eccezionali e pertanto non gestibili attraverso forme contrattali come il part time che per loro natura risultano eccessivamente rigide in quanto predeterminano la distribuzione dell'orario settimanale senza tener conto delle inevitabili differenze tra periodi dell'anno.

4. Disposizioni stralciate in sede di approvazione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

#### PROVVEDIMENTO ED EVIDENZE/PROPOSTE

INTERVENTO A COSTO ZERO (semplificazione che determina una riduzione di costi gestionali per le aziende e facilita l'ingresso nel mercato del lavoro).

Riteniamo opportuno che siano inserite nuovamente in sede di conversione in legge alcune disposizioni originariamente presenti nello schema di Decreto, poi stralciate in sede di approvazione che, in un periodo di crisi quale quello attuale, potrebbero giustificare sia pure in via temporanea una deroga alle norme relative a determinate tipologie di rapporto di lavoro, al fine di liberalizzarne l'utilizzo per dare impulso all'occupazione. Il timore che una eccessiva liberalizzazione possa generare una flessibilità incontrollata è temperato dalla circostanza che le misure "derogatorie" avrebbero una durata temporalmente limitata e supporterebbero l'occupazione in un periodo eccezionalmente critico. In considerazione della transitorietà di tali disposizioni, auspichiamo un'immediata applicabilità della normativa di cui sopra.

Ci riferiamo in particolare alla previsione relativa alla possibilità per le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale di definire, con riferimento alle opportunità di nuova occupazione derivanti dalle iniziative direttamente o indirettamente correlate all'Expo 2015, tramite un accordo quadro o contratti collettivi di lavoro nazionali, iniziative e misure straordinarie operanti non oltre il 30 giugno 2016, rivolte a giovani fino a 29 anni di età e a soggetti con più di 50 anni di età, relative ai seguenti istituti:

• previsione in via transitoria fino al 31 dicembre 2015 della possibilità di stipulare contratti acausali della durata di 18 mesi, frazionabili in due periodi, di cui il primo non inferiore a 6 mesi

Tale ulteriore semplificazione avrebbe un effetto di riduzione del contenzioso che stabilmente accompagna i contratti a tempo determinato, in cui l'apposizione della causale - più che una effettiva tutela del lavoratore - determina la necessità di una "buona scrittura" della medesima (le aziende sono chiamate a scrivere testi che tengano conto dei disomogenei e mutevoli orientamenti della giurisprudenza, spesso differenziati e in contraddizione tra loro nei diversi territori)

- possibilità di assunzione con contratto di lavoro intermittente di lavoratori di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale
- <u>assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, con previsione di un</u>
   <u>massimo di 120 ore di formazione su specifiche materie</u>, prevedendo specifiche fasce retributive
   di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o
   manuale

Tale misura risulta particolarmente utile in relazione all'assunzione di quei profili professionali che, per la semplicità delle mansioni alle quali risultano adibiti, non giustificano un lungo e complesso iter formativo quale quello previsto ad. es. per i contratti di apprendistato

• <u>elevazione a euro 5.000 del limite di euro 2.000</u> dei compensi <u>per lavoro accessorio</u> prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti

Altri provvedimenti di interesse, coerenti con lo spirito dell'intervento normativo, teso a dare impulso all'occupazione

#### **PROVVEDIMENTO**

Contratto di lavoro part time.

#### **EVIDENZE/PROPOSTE**

#### INTERVENTO A COSTO ZERO (elimina importanti costi gestionali per le aziende)

Proponiamo che non sia penalizzata la gestione dei contratti part-time, che nella DMO rappresentano ben il 47% del totale, <u>eliminando la facoltà</u> – introdotta dalla cd. "Riforma Fornero" – per il dipendente di revocare il già prestato consenso all'applicazione di clausole elastiche o di flessibilità relativamente all'orario di lavoro, nei casi di genitori con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni, in quanto si sono determinati gravi problemi gestionali in considerazione del fatto che la popolazione del settore (59% di occupazione femminile) si caratterizza per la presenza di una percentuale pari all'89% di personale con età inferiore ai 50 anni (di cui ben il 20% al di sotto dei 30 anni).



# AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE PRESSO LE COMMISSIONI 6° E 11° RIUNITE DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890, CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

#### **AUMENTO DELL'IVA**

## L'IMPATTO SULL'ECONOMIA E SULLA SOCIETA' DELL'INCREMENTO DI UN PUNTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA

**9 LUGLIO 2013** 

### **AUMENTO IVA DAL 21 AL 22%**


#### L'IMPATTO "PSICOLOGICO"

In un momento di crisi dei consumi come quello che sta attraversando il Paese l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria dell'Iva avrebbe sui cittadini un effetto devastante, sia dal punto di vista puramente economico che da quello più "psicologico".

Quest'ultimo aspetto non deve infatti essere sottostimato, poiché una parte significativa del comportamento d'acquisto dei consumatori dipende dalle loro aspettative sulla situazione attuale e futura del Paese e loro personale.

Dopo aver subito e sopportato negli ultimi anni aumenti significativi del sistema impositivo nel suo complesso (la Banca d'Italia ha reso noti i dati più recenti sulla pressione fiscale, che è passata dal 42,6% del 2011 al 44,0% del 2012), dover affrontare un ulteriore aggravio dei prezzi dei prodotti a causa della variazione dell'aliquota Iva comporterebbe una rinnovata tendenza alla riduzione del clima di fiducia (già ai minimi storici, come testimonia il grafico che segue) e quindi al contenimento o al rinvio degli acquisti, con effetto complessivo sui consumi che potrebbe andare ben al di là del semplice calcolo tecnico dell'elasticità della domanda al prezzo!

### Il clima di fiducia




Poichè la dinamica della domanda interna, e quindi dei consumi, ha un ruolo fondamentale nella determinazione dei risultati del PIL, ogni intervento che possa contribuire a diminuirla è da evitare nel modo più assoluto.

Il grafico seguente esplicita il trend delle vendite al dettaglio misurate dall'Istat, dando ragione di un peggioramento continuo dal 2010, che vede nei dati dei mesi del 2013 (ultimo dato disponibile è quello di aprile 2013) il momento più critico.

## Dinamiche vendite al dettaglio

2008 - Aprile 2013 - Variazioni % tendenziali

#### **VENDITE AL DETTAGLIO**



Fonte ISTAT

Un incremento di spesa dovuto ad un aumento dell'Iva potrebbe indurre il consumatore a ridurre ulteriormente i propri acquisti, in misura anche superiore al puro effetto economico proprio per l'impatto "psicologico" che la misura fiscale potrebbe avere.

I minori acquisti comporterebbero un minor gettito fiscale per lo Stato, con il rischio concreto che il risultato finale per l'erario sia molto diverso da quanto previsto, fino a considerare l'ipotesi di un ritorno addirittura negativo.

#### L'IMPATTO "SOCIALE"

Un altro punto di cui si deve tenere conto per una valutazione è che l'Iva è un'imposta regressiva. L'Iva si paga sui consumi, e va quindi a incidere sul potere d'acquisto di una famiglia in misura maggiore al crescere dell'incidenza dei consumi sul reddito. Poiché l'incidenza dei consumi sul reddito è maggiore per le famiglie a basso reddito, l'Iva penalizza in misura maggiore le famiglie con i redditi più bassi.

Questo fatto è tanto più grave in quanto ci stiamo trovando in una fase congiunturale particolare. In effetti, le fasi di crisi dell'economia tendono in

genere a caratterizzarsi anche per effetti redistributivi. Questo dipende dal fatto che le recessioni producono effetti soprattutto sui soggetti più deboli che subiscono l'espulsione dal mercato del lavoro, ed eventualmente incontrano poi difficoltà di reinserimento, cadendo quindi nella condizione di disoccupato di lungo periodo.

L'effetto redistributivo causato dall'aumento dell'aliquota Iva va quindi a peggiorare una situazione che già sta producendo variazioni rispetto ad una più equilibrata distribuzione del reddito.

C'è poi un secondo impatto "sociale" che deve essere considerato. Tutti i ragionamenti fin qui sviluppati, e quelli che saranno evidenziati nelle righe successive, si basano sull'ipotesi che l'effetto dell'aumento delle aliquote non venga attenuato da un eventuale **aumento dell'evasione**. Ricordando che l'Iva è un'imposta molto evasa, tanto maggiori sono le sue aliquote tanto più ampie sono le distorsioni sui rispettivi mercati, in cui la concorrenza fra operatori può esplicarsi addirittura sul terreno della capacità di evasione.

E' noto come questo possa addirittura porre un problema di selezione avversa del tessuto produttivo e distributivo, premiando cioè le imprese sulla base della loro capacità di eludere le regole piuttosto che sul terreno degli investimenti, dell'efficienza, dell'innovazione e, in definitiva, della capacità di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Si potrebbero così creare fenomeni di concorrenza sleale, che metterebbero ancora più in difficoltà, in un momento economico così complesso, imprese votate alla legalità e che fanno della correttezza di comportamento, anche fiscale, uno dei loro assi strategici di sviluppo.

#### L'IMPATTO "ECONOMICO"

#### La variazione dei prezzi

Ma naturalmente l'aumento dell'Iva produce anche effetti economici diretti, misurati, secondo gli studi più recenti, tra 103 e 130 euro all'anno per famiglia. Un valore di grande rilievo. L'Istat ha rilasciato il 5 luglio il suo ultimo studio sui consumi delle famiglie. Nel 2012 la spesa media mensile di una famiglia si attesta a 2.419 €, il 2,8% in meno rispetto al 2011. Significa una spesa annua di 29.028 €. Un aggravio di 130 € comporterebbe una crescita di spesa dello 0,45%. Una sorta di "inflazione indotta" per le spese familiari che farebbe aumentare l'attuale indice dell'inflazione attestato all'1,3% fino all' 1,75%, cioè un incremento del 35%!

Le tempistiche del trasferimento sui prezzi dell'aumento delle aliquote appaiono condizionate dallo stato di salute dei consumi, dal grado di concorrenzialità dei mercati e dalle capacità di assorbimento presenti lungo la filiera.

Nella fase attuale, come detto, si sta vivendo una stagione, ormai molto prolungata, di contrazione dei consumi. Inoltre va ricordato che in molti settori le imprese vengono da una fase di sofferenza, che ha portato ad una significativa erosione dei margini di profitto. E' impensabile che vi sia attualmente lungo le catene produttive una rilevante capacità di assorbimento della maggiore Iva.

L'evidenza empirica mostra che l'impatto maggiore di un aumento dell'IVA si produce nei primi 3-4 mesi periodo nel quale i prezzi al consumo incorporano circa il 50 per cento della maggiore imposta. La restante parte è traslata a valle sui prezzi al consumo con tempi più lunghi, ma circa il 90 per cento del processo di traslazione comunque si completa nell'arco dei primi dodici mesi dall'aumento.

#### La variazione dei consumi

L'aumento dei prezzi si traduce in minori consumi. Nel complesso la maggiore inflazione si trasferisce sull'evoluzione del potere d'acquisto delle famiglie, che subiscono anche le conseguenze della minore crescita via minore occupazione e minori redditi degli autonomi. Il reddito disponibile si contrae, ma la contrazione dei consumi dovrebbe essere graduale nel corso del tempo. Vale a dire che il primo anno la spesa delle famiglie si contrae solo parzialmente, ma continua a farlo anche nei tre anni successivi. Questo perché in sostanza i consumatori non muovono la loro spesa in funzione del loro reddito corrente, ma tengono conto anche dell'andamento del reddito atteso nel lungo periodo.

E' anche chiaro però che in una fase come quella attuale, in cui le aspettative delle famiglie sono orientate ad un crescente pessimismo, l'elasticità dei livelli di spesa alla variazione del potere d'acquisto potrebbe risultare prossima all'unità già il primo anno. A fronte di un incremento dei prezzi dello 0,45% ci si può aspettare, a regime, un calo dei consumi dello 0,15%

#### La variazione del PIL

Gli effetti sul Pil della contrazione dei consumi sono limitati soprattutto dal fatto che parte della caduta della domanda impatta su prodotti d'importazione. La perdita di prodotto interno lordo è inferiore quindi alla caduta dei consumi.

Un aspetto interessante è che, poiché il Pil si riduce, tale contrazione determina un effetto di retroazione sul bilancio pubblico. Pertanto l'effetto netto della manovra sull'Iva sul bilancio dello Stato è inferiore rispetto al valore facciale della manovra.

Si deve poi al proposito rammentare che, come detto, questi ragionamenti sono stati sviluppati in assenza di un fenomeno di aumento dell'evasione.

Invece, nel caso in cui si dovesse generare un aumento dell'evasione a fronte dell'incremento dell'aliquota Iva, probabilmente l'impatto di breve della manovra sulla crescita si ridimensionerebbe, ma anche il beneficio per i conti pubblici si ridurrebbe.

#### **CONCLUSIONI**

L'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21 al 22% è in un momento economico come quello attuale assolutamente da evitare.

- Apparirebbe, per le famiglie che soffrono una situazione congiunturale sfavorevole, un ulteriore segnale di inasprimento di una politica fiscale già fortemente oppressiva, con effetti estremamente negativi sulle aspettative e quindi di ulteriore raffreddamento nella propensione a consumare.
- Avrebbe un effetto distorsivo nella distribuzione dei redditi, andando a colpire prevalentemente le famiglie meno abbienti, quelle con una maggiore incidenza dei consumi sul reddito complessivo.
- Potrebbe produrre una maggiore evasione fiscale dell'imposta indiretta, con la creazione di fenomeni di concorrenza sleale tra operatori.
- Comporterebbe un impatto economico che può essere valutato in un innalzamento dello 0,45% dei prezzi pagati dalle famiglie nella loro complessiva spesa annua, con un conseguente rallentamento dei consumi stimabile nello 0,15%.

Tutto questo potrebbe inoltre produrre benefici per i conti pubblici ben al di sotto di quanto preventivato. Fatto che potrebbe aggravarsi nel caso in cui l'aumento dell'aliquota Iva dovesse portare ad una maggiore evasione fiscale.